

# STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

E-mail: [studiomorcavallo@tiscali.it](mailto:studiomorcavallo@tiscali.it)

pec: [studiomorcavallo@pecstudio.it](mailto:studiomorcavallo@pecstudio.it)

## **ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

### **Appello avverso sentenza, con istanza inibitoria e istanza di decreto monocratico**

**Per la** Prof.ssa Valeria Peragine (c.f. PRGVLR79P44C134D), rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'Avv. Oreste Morcavallo (c.f. MRCRST49D19D086G) e dall'Avv. Luigi Pitaro (c.f. PTRLGU64A23D086C), presso lo studio legale Morcavallo, in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente domicilia, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [studiomorcavallo@pecstudio.it](mailto:studiomorcavallo@pecstudio.it) - [avvluigipitaro@pec.giuffre.it](mailto:avvluigipitaro@pec.giuffre.it);

**Contro** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

**Contro** il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Legale rapp.te p.t.;

**e nei confronti di** Eugenia Andreina Accardi, Angela Chiara Adamo, Stefano Addeo, Luisa Addeo, Rosalba Agenori, Giuseppa Agosta, Guglielmo Alati, Anna Albano, Mariarosaria Albano, Daniela Albertazzi, Tiziana Alesci, Florinda Ed Altri Aliperta, Anna Amante, Angela Amato, Sonia Amendola, Simona Ed Altri Andrei, Giuseppe Giancarlo Ania, Roberta Aniello, Vincenzo Aprea, Maria Ardillo, Carmela Argento, Annachiara Asti, Elena Bacarella, Amabilia Baldassarri, Ines Barone, Luisa Basili, Amalia Beatrice, Chiara Bellagamba, Edelizia Bellatalla, Salvatore Bellucci, Marina Bertin, Pierina Giovanna Bertoglio, Barbara Bigondi, Rosario Blundo, Elena

Bocciarelli, Evaristo Bodini, Valentina Boerio, Annunziata Borrelli, Paola Borsacchi, Maria Maddalena Bossone, Angela Botta, Flora Bottino, Lara Breda, Irene Bruno, Claudio Bucciarelli, Girolamo Buono, Concetta Eleonora Buscemi, Maria Pasqua Bussola, Maria Francesca Butera, Giuseppina Buttini, Giuseppina Cacace, Giuseppe Cafasso, Giovanna Caforio, Salvatore Cambrea, Antonella Cammardella, Nunzia Campanelli, Maria Chiara Canestrelli, Rossella Capicchiano, Flavia Capodicasa, Mirella Caporaso, Paolo Caroli, Franco Carota, Vincenzo Carotenuto, Filippo Carretta, Gerardo Carro, Roberto Castiglione, Antonino Catalano, Costantina Catania, Clementina Cattedra, Bartolomeo Cavaliere, Giovanna Cavallo, Claudia Cedrone, Katia Cherubini, Daniela Cicala, Rosaria Cicatello, Carla Ciccarelli, Amelia Cipolletta, Daniele Coffaro, Andrea Cognetta, Maria Teresa Colace, Sabina Coladonato, Giorgio Colella, Teresa Collura, Paola Colucci, Antonia Comin, Teresa Consiglio, Rosa Coppola, Fabiola Paola Corbi, Giuseppe Corradini, Elisabetta Coruzzi, Isabella Cosentino, Rossella Costabile, Alessia Costantini, Ilaria Costantino, Vincenzo Criscitiello, Sara Cristadoro, Maria Assunta Cutrona, Luisa Damato, Miriam D'Angelo, Carmela D'Angelo, Alessandra Daniele, Antonietta D'Avino, Flavia Cecilia De Agostini, Marianna De Angelis, Antonio De Benedetti, Maria Vittoria De Crescenzo, Maria Luisa De Cristofaro, Mario De Filippo, Marina De Luca, Procolo De Lucia, Maria De Stefano, Fernando De Vito, Assunta De Vivo, Angelo Del Prete, Rossella Del Prete, Bartolomeo Delli Paoli, Giuseppe Desideri, Paola Di Bartolomeo, Salvatore Di Biase, Federica Di Cosimo, Antonella Di Diana, Angelo Di Guardo, Lucia Di Leo, Iolanda Di Maria, Paola Di Mauro, Elvira Di Nola, Luigi Di Nuzzo, Cristina Maria Di Pietra, Giuseppe Di Pietro, Antonio Di Renzo, Carmela Di Santo, Giovanni Dipasquale, Caterina Dolci, Consiglia Dragone, Barbara Eleuteri, Elisabetta Emanuele, Anna

Esposito, Cristina Esposito, Benedetta Fabbri, Antonietta Fabrizio, Aldo Falbo, Alessandro Fanara, Carmelo Farinella, Carmela Favale, Anna Felicità, Carmela Ferone, Pasquale Ferrara, Anna Ferrara, Maddalena Ferrucci, Loredana Fersini, Rita Venera Fichera, Anna Filannino, Vincenza Filippo, Patrizia Filippone, Claudio Finelli, Adriana Fiorenzo, Maria Forina, Maria Fornino, Michela Fresella, Rosaria Frustillo, Nicola Fucci, Luca Fuscaldo, Cettina Daniela Fusco, Maria Galazzo, Giovanna Maria Grazia Galistu, Sonia Gallo, Giovanna Galvano, Angela Ganci, Sonia Gasdia, Maria Luisa Gavinelli, Mariarosaria Gentile, Paola Anna Maria Gentile, Elena Ghiddi, Nadia Giulia Ghiotto, Daniela Maria Alfonsa Giammusso, Ernestina Giardino, Francesco Gioia, Carmen Giordano, Emiliano Giorgi, Filomena Giugliano, Angela Rosaria Giugliano, Giacomina Giuliano, Milena Goro, Atala Grattarola, Elena Greco, Andrea Gualano, Susanna Guarducci, Luigina Guffanti, Franco Guggino, Carmine Iannicelli, Daniela Iannuzzi, Cira Impagliazzo, Rosa Indelicato, Raffaele Iodice, Antonietta Iovine, Tommasina Ippolito, Restituta Irace, Lucrezia La Paglia, Maria Dorotea La Placa, Giuseppa L'Abbate, Walter Landi, Concetta Latina, Elena Laudani, Carmen Laudato, Oriana Letizia, Rosaria Lillo, Anna Lipardi, Romina Lo Giudice, Mario Loteta, Nada Macerola, Annalisa Magagnotti, Amalia Malfi, Giuseppe Malfitano, Raffaele Maloccu, Antonella Mancaniello, Danila Mancuso, Marta Manelli, Annunziata Mansueto, Maria Stella Marchese Ragona, Annarita Marino, Maria Linda Concetta Marino, Rossella Marino, Eleonora Marogna, Giuseppina Marras, Arturo Marseglia, Simona Martinelli, Maria Martino, Regina Martino, Alessandra Marzuoli, Autilia Massa, Filomena Mastroianni, Simona Mauriello, Maria Grazia Mauro, Manuela Mazzariello, Vittoria Mazzucco, Simonetta Melis, Fausto Luigi Melissano, Valeria Merche, Patrizia Messineo, Pasqualina Miatto, Paola Micci, Giovanna Michelotti,

Roberta Minelli, Salvatore Minutello, Stanislao Minuto, Viviana Montano, Maria Rosaria Monteasi, Orsolino Murgia, Maria Patrizia Musolino, Antonietta Porfiria Napoleone, Marilena Napolitano, Valeria Napolitano, Roberta Nardella, Claudia Natale, Liliana Nobile, Sonia Nulchis, Giovanna Oliveri, Fiorella Oliviero, Annamaria Opramolla, Anita Paganelli, Maria Stella Pagano, Maria Teresa Palma, Vittoria Panarese, Annamaria Papadopoli, Santa Paparo, Filomena Parente, Valentina Parisi, Giuseppina Parisi, Irene Passaro, Mariano Luigi Paternoster, Laura Pavone, Carmen Assunta Pellegrino, Vincenzo Peluso, Anna Perrino, Michela Persechino, Alessandra Pesce, Marianna Petillo, Luisa Nicla Serena Pezone, Maria Carmela Piccolo, Tatiana Pierotti, Alessandra Pintus, Antonietta Pirone, Maria Rosa Pisano, Anna Lucia Pisanò, Giuseppina Piscopo, Antonella Rita Pisu, Elisia Rita Febronia Politino, Maria Grazia Pondi, Vincenzo Procopio, Raffaele Prodomo, Maria Luisa Proietto, Loredana Pucci, Luciana Puoti, Monica Raimo, Daniela Rea, Giorgio Reale, Maria Vincenza Reina, Luisa Renzullo, Lucia Assunta Rinaldi, Giuseppina Rocco, Anna Maria Ruggiero, Giuseppe Russello, Anna Russo, Filomena Russo, Consiglia Russo, Loredana Sabatino, Marilena Saccomanni, Antonella Salvio, Pio Giovanni Sangiovanni, Liberata Sannino, Luigia Santoro, Liliana Angela Savino, Rosario Scaffidi Domianello, Omar Scala, Danilo Scappaticci, Stefano Scarpellini, Vincenzo Scarpellino, Tiziana Schiavo, Esterina Scibelli, Chiara Scilla, Paolo Scognamiglio, Luisa Scotti, Lucia Scotto Di Clemente, Carla Sermasi, Roberta Serravall, Antonella Sibio, Domenico Silvestri, Cristina Simeone, Sandro Simonetti, Annalisa Spadolini, Rosaria Spina, Maria Spinavaria, Concetta Sposito, Angela Maria Stancarone, Rosalba Starace, Filomena Stumbo, Giuliana Terracciano, Erica Terranova, Iole Tesauro, Emanuele Tiso, Antonia Tordella, Teresa Maria Silvia Torre, Francesco Trapani, Cinzia Traversa,

Natali Tredici, Francesco Tricomi, Tiziana Trois, Rosanna Vacalebri, Manuela Vacante, Maura Valentini, Monica Valeriani, Loredana Vasselli, Fabiola Venezia, Maurizio Venezia, Paola Visconti, Francesca Volpe, Stefania Zanda, Annalisa Zinno;

**e nei confronti di** Simonetta Adolfo, Felicia Alonzo, Loris Anglano, Rita Andrenelli, Maria Celina Angelini, Silvia Alessio, Manola Aramini, Paola Arcangeli, Barbara Assunto, Adonella Avallone, Rosa Barberi, Laura Barberio, Giuseppina Barra, Maria Beatrice Benedetto, Patrizia Bertolotti, Cristina Bianchi, Graziella Bianco, Sonia Bicchielli, Gabriele Bolcato, Mariangela Bonfigli, Giovanni Busacca, Antonino Candela, Sabrina Caneva, Enrica Capodacqua, Fabio Caporale, Emanuela Caputo, Maria Grazia Capuzza, Maria Caterina Cavallo, Giuliana Celante, Maria Gabriella Celia, Maria Laura Cianciaruso, Maria Rosaria Cioffi, Maria Teresa Citto, Rosamaria Conti, Filomena Crimaldi, Lorenzo Cuna, Annamaria De Pace, Carmela De Simone, Maria Di Benedetto, Federica Di Fino, Antonio Di Francesco Tiberi, Antonietta Di Genio, Alessandra Di Giovanni, Mariangela Di Gneo, Brigida Di Marcello, Annarita Di Paolo, Carola Di Paolo, Katia Doddato, Giuseppina Fabbricini, Francesca Falzini, Angela Fiorenza, Emily Florido, Concetta Gala, Vitangela Galasso, Stefania Garrone, Rossana Gentilini, Enza Giglio, Caterina Gioia, Alfonso Giudice, Immacolata Ingenito, Stefania Iotti, Francesca Iovenitti, Angela Elena Larovere, Mara Laudonia, Roberta Leone, Grazia Marabello, Angela Marinelli, Maurizio Maroni, Maura Massari, Orietta Mazzocco, Emilia Melatti, Anna Mele, Giuseppa Mele, Maria Cinzia Messineo, Carla Migliora, Angela Alessandra Milella, Caterina Mirasolo, Mariella Misuraca, Paola Modica, Patrizia Mollica, Serafina Monaco, Francesca Nardo', Angela Orabona, Carla Ortino, Gabriella Paolucci, Floriana Peracchia, Giovanni Piccirella, Assunta Picone, Elisabetta Poletto, Milena Pomponi, Pasqualina Quaglieri,

Silvana Quintino, Fernanda Rossetti, Raffaella Rossi, Katia Ruocco, Maria Loredana Saladino, Giovanna Salato, Enrico Santini, Chiara Sartori, Ferdinando Scarfa, Guglielmo Sellitto, Sara Serafini, Marco Sinatora, Fermina Tardiola, Anna Tataranni, Tiziana Terracciano, Patrizia Todaro, Antonino Giuseppe Ubaldini, Salvatore Vento, Veruska Verratti, Dolores Veschi, Danilo Vicca, Sandra Voltolini, Maria Paola Valeria Zaino, Roberto Zanré, Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, Lanzotti Carmen.

**Oggetto:** per la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione degli effetti, anche previa adozione del decreto cautelare monocratico, della sentenza resa dal TAR Lazio, sez. III bis, n. 11316/2020, nella parte in cui il ricorso viene in parte dichiarato inammissibile, in parte improcedibile ed in parte respinto, e dichiarati improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Onde ottenere, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

### **FATTO**

L'appellante partecipava al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. L'appellante esclusa dalla prova preselettiva, presentava ricorso richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava l'istanza cautelare suindicata e pertanto l'appellante proponeva impugnativa al Consiglio di Stato.

In data 11.12.2018 otteneva decreto cautelare di accoglimento n. 6003, con cui Codesto Ecc. mo Consiglio di Stato l'ammetteva alla prova scritta che in data 13.12.2018 sosteneva e superava. Detto decreto veniva confermato con successiva Ordinanza cautelare.

In data 27.03.2019 con DDG N. 395 veniva inserita nell'elenco di coloro che avevano superato la prova scritta; successivamente sosteneva la prova orale, superandola.

Il MIUR con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico approvava la graduatoria generale di merito, in cui tuttavia l'appellante veniva inserita con riserva al posto n. 388, senza essere dichiarata vincitrice.

Il citato Decreto pertanto disattendeva l'Ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato che, "visto il pregiudizio grave e irreparabile", aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti dell'appellante, la quale aveva superato le prove concorsuali, sia scritte che orali.

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali, ma sostanzialmente si confermava, con riserva, la posizione dell'appellante.

Pertanto neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto il pregiudizio grave e irreparabile, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti dell'appellante che aveva superato le prove concorsuali.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che l'odierna l'appellante inclusa con riserva nella graduatoria sarebbe stata assegnata all'U.S.R., ma non assunta.

Con nota l'U.S.R. Lombardia convocava i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo l'odierna appellante.

Avverso detti atti si proponevano motivi aggiunti, con istanza cautelare.

L'istanza cautelare veniva accolta dal TAR, con Ordinanza n. 7568/2019 rilevando che il ricorso per motivi aggiunti: *“appare assistito da elementi di fumus boni iuris poiché l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo”*.

Sicché l'appellante sottoscriveva il contratto e veniva immessa nei ruoli di dirigente scolastico per lo svolgimento del periodo di prova e formazione.

Successivamente il Ministero dell'Istruzione, con nota datata 28.08.2020 decretava l'avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova e confermava l'appellante che sottoscriveva altro contratto individuale di incarico dirigenziale, per la durata di tre anni, decorrenti dal 1 settembre 2020, presso l'istituto scolastico CPIA di Como.

Epperò il TAR Lazio, sez. III bis, con Sentenza n. 11316/2020 dichiarava, per quanto di interesse, in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte infondato il ricorso principale, ed improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.



Avverso detta sentenza si propone appello, con istanza cautelare monocratica e collegiale, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

- ERROR IN IUDICANDO E/O PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE - VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005, CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005 – AMMISSIBILITA' E FONDATEZZA DEI MOTIVI AGGIUNTI

La sentenza va riformata laddove, in relazione all'appellante, ai punti 4, 4.1, ritiene che la domanda giudiziale non possa trovare accoglimento.

In estrema sintesi il TAR sostiene che la tutela cautelare concessa e consistita nell'ammissione alla prova scritta, nonostante il superamento della stessa e della prova orale per merito, non possa comportare il consolidamento della posizione in graduatoria, con la relativa immissione in ruolo, citando a supporto pronuncia del TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204/2020.

Tuttavia la decisione impugnata non considera che l'appellante ha superato con merito entrambe le prove del concorso, sia la prova scritta che la prova orale, tant'è che è stata inserita dal MIUR nella graduatoria generale di merito ed ha sottoscritto regolare contratto triennale superando il periodo di prova e formazione e così svolgendo l'attività di dirigente scolastico.

Devesi ricordare che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato prima con decreto cautelare e poi con Ordinanza cautelare ne disponeva l'ammissione alla prova scritta.

Quindi gli effetti del giudicato cautelare si limitavano a disporre solo l'ammissione alla prova scritta che l'appellante sosteneva e superava con merito.

Tant'è che veniva ammessa alla prova orale, pure superata con successo. In altri termini gli effetti della misura cautelare si esaurivano nell'ammissione alla prova scritta mentre poi le attività successive di svolgimento della prova scritta e della prova orale venivano effettuate dall'appellante con merito e dunque superate.

Lo stesso MIUR inseriva l'appellante nella graduatoria di merito e sottoscriveva il contratto di dirigente scolastico compiendo tutti gli atti, a partire dalle prove scritte e orali, atti a determinare il consolidamento della posizione dell'appellante.

Nel caso di specie trova allora applicazione il principio della cosiddetta sanatoria legale, poiché l'odierna appellante, sebbene ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, ha superato la stessa prova scritta per merito ed ha così avuto accesso alla prova orale, che ha superato ancora una volta brillantemente, venendo così assunta presso la provincia e la sede di interesse.

**Ed allora a smentire quanto sostenuto non vale il richiamo alla pronuncia del TAR Lazio, n. 6204/2020 atteso che la stessa è stata sospesa con Decreto cautelare n. 3657/2020 da parte di Codesto Ecc.mo Consiglio sul rilievo che: “Considerato che le ricorrenti sono in servizio, avendo sottoscritto il contratto e essendo immesse nel ruolo di dirigente scolastico; Considerato che l'esecuzione della sentenza appellata comporterebbe per le ricorrenti la perdita della qualifica di dirigente scolastico nonostante il superamento delle prove nel concorso per cui è causa”.**

**Ancora Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 169 del 19.01.2016,** in caso assolutamente analogo, in riferimento al

precedente concorso a dirigente scolastico, ha affermato che *“costituisce, nella specie, dato non contestato che l’appellante, a seguito dell’ammissione con riserva, ha superato le prove scritte ed orali, con conseguente “assorbimento” dell’esito negativo delle prove preselettive. Alla luce di quanto esposto, l’appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con conseguente obbligo dell’amministrazione pubblica resistente di inserire ..omissis... a pieno titolo, nella graduatoria definitiva relativa al concorso in esame”* (negli stessi termini: TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; Id. sez. III bis n. 5711/2014; Id. sez. III bis n. 371/2013; Id. sez. III bis, n. 14285/2015).

Sicchè i motivi aggiunti dovevano essere accolti e l’appellante inserita a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito del concorso, con conseguente consolidamento della posizione.

In tal senso depone anche l’evidenza normativa, di cui all’art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, erroneamente interpretata nella sentenza gravata.

Detta disposizione chiarisce come *“conseguono ad ogni effetto, l’abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l’ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali”*, con ciò facendo riferimento anche espressamente al titolo per il quale concorrono i candidati e, quindi, applicabile all’appellante.

Non è sufficiente richiamare la rubrica della disposizione per limitarne il campo di applicazione dovendosi far riferimento ad un’interpretazione logico-letterale con conseguente applicazione ai concorsi pubblici e non solo alle procedure di abilitazione professionale.

Non solo. Secondo l'orientamento espresso estensivamente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato anche in tema di corsi ed esami universitari, nei casi di ammissione con riserva del candidato si ingenera una situazione di affidamento che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dall' articolo 4 del D.l. n. 115 del 2005 (**Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2019, n. 5263; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2019, n. 2155**). E dunque, trasponendo detto principio alla fattispecie di interesse il completamento del percorso concorsuale e lo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico, costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, “l'applicazione del principio sancito dall'articolo 4 comma 2-bis, citato” (ibidem). Dette pronunce pertanto, non solo affermano l'applicazione estensiva del citato articolo, esaltandone il valore di principio, ma evidenziano il valore preminente del legittimo affidamento ingenerato nel candidato che non solo abbia positivamente superato gli esami, ma abbia, nella vicenda di interesse, addirittura esercitato le funzioni di dirigente scolastico.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che la preselezione di che trattasi non costituisce, a mente del bando, prova concorsuale in senso proprio, essendo invece prevista nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti, altrimenti troppo elevato, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, 8 agosto 2003, n. 11038).

In fattispecie analoga il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13.10.2020, n. 6174) ha ritenuto che “il D.L. n. 104/2013, conv. dalla L. n. 128/2013 non considera il test preselettivo quale “prova di legittimazione professionale

ad essere ammessi al concorso”, né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso;

- con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali”. Pertanto ha predicato “la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal T.A.R., abbiano superato positivamente le prove scritte ed orali previste nel bando di concorso” con conseguente applicabilità dell'articolo 4 comma 2-bis, citato. Non può attribuirsi dunque alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, anche perché il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva, con la conseguenza di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali (Consiglio di Stato, 13.10.2020, n. 6183). In particolare, all'art. 7 si legge: “1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”. Ed, inoltre, all'art. 6, comma 8, si afferma che “... Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di

formazione dirigenziale e tirocinio”. In disparte tali considerazioni relative alla specifica procedura, occorre anche evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo, rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 9 aprile 2009, n. 108). Ne consegue che il consolidamento della posizione dell’appellante non è da collegarsi al provvedimento cautelare ma all’accertamento amministrativo, tramite le prove concorsuali, conclusesi con esito favorevole, sicchè è sorto il diritto all’inserimento nella graduatoria di merito a pieno titolo. Tantè che lo stesso contratto individuale di lavoro di dirigente scolastico, sottoscritto il 28.08.2020, con il Ministero non prevede alcuna clausola risolutiva concernente il presente giudizio, con ciò comprovando il consolidamento definitivo della posizione dell’appellante.

/ / /

- ERROR IN IUDICANDO E/O PROCEDENDO – ASSOLUTA AMMISSIBILITA’ E FONDATEZZA DEL RICORSO PRINCIPALE E DEI MOTIVI DI DIRITTO – MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA

Il TAR ritiene il ricorso principale in parte inammissibile ed in parte infondato. Ebbene anche detta motivazione espressa ai punti 5,7.1 è censurabile.

Secondo l’impostazione del TAR *“Improcedibili sono tutte le censure (in parte contenute nel secondo motivo di ricorso, nel terzo e nel quarto)*

*intese ad ottenere l'annullamento della prova preselettiva. Con riferimento ad esse si configura un sopravvenuto conflitto di interesse tra i ricorrenti che hanno superato la prova scritta sia pure con riserva e coloro che non l'hanno superata, pertanto sono venuti meno al riguardo i presupposti per (l'ammissione e) la prosecuzione dell'azione collettiva proposta".*

Ma un ricorso collettivo in tanto può essere proposto in quanto gli interessi fatti valere dai ricorrenti non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell'impugnativa, (Consiglio di Stato, VI, 11.02.2011, n. 916; cfr. anche Cons Stato, sez. V, 15.10.2009, n. 6323; id, 10.09.2009, n. 5425), circostanza non sussistente nella presente fattispecie. Infatti l'interesse dell'appellante è teso all'annullamento definitivo della prova preselettiva al pari degli altri ricorrenti, e l'intervenuto superamento delle prove scritta ed orale non ne modifica l'interesse. Pertanto il TAR non avrebbe potuto pronunciare l'improcedibilità sopravvenuta con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, per il fatto che l'appellante, ammessa con riserva come gli altri ricorrenti, abbia poi superato le prove concorsuali. Infatti la motivazione resa sul punto appare contraddittoria e perplessa, poiché o deve ritenersi che la posizione dell'appellante si sia consolidata per effetto del superamento delle prove concorsuali e, ancor più, della stipulazione del contratto con l'amministrazione senza previsione di clausole risolutive condizionate alla decisione giurisdizionale, vantando quindi essa un interesse diverso dagli altri concorrenti esclusi per effetto del mancato superamento della prova preselettiva; o, al contrario, deve ritenersi che l'interesse della odierna appellante, per effetto dell'inoperatività del citato art. 4 comma 2 bis, sia pienamente assimilabile a quello degli altri candidati ricorrenti. La Decisione gravata, che da un lato nega l'operatività dell'art. 4 citato, dall'altro nega l'omogeneità delle

posizioni dei candidati ricorrenti, si risolve quindi in un evidente caso di denegata tutela dell'interessata, che paradossalmente si vede pregiudicata dalla circostanza di avere superato con merito le prove concorsuali, in violazione dell'art. 24 Cost.

È inoltre censurabile la sentenza anche nella parte in cui ritiene comunque infondati i motivi per i quali ha pronunciato l'improcedibilità. In particolare la prima censura è fondata atteso che il decreto adottato dal MIUR dopo la prova preselettiva ha aumentato i posti messi a concorso, rendendo così a posteriori ingiustificato il numero eccessivamente ristretto (pari a 8.700 candidati) previsto come soglia di sbarramento per la partecipazione alle prove concorsuali in senso proprio. La sentenza è allora erronea in quanto l'amministrazione ha proceduto ad una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.

La previsione, in nuce, della prova preselettiva si pone infatti, come argomentato in primo grado, in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento.

Sul punto la giurisprudenza recentissima ha affermato, in relazione alla prova preselettiva, l'irragionevolezza della mera predeterminazione di una soglia di sbarramento numerico-quantitativa – ancorché astrattamente proporzionata rispetto al numero dei posti messi a concorso, in mancanza della predeterminazione di una soglia di sufficienza ancorata al tipo e/o alla quantità di risposte esatte fornite dal candidato, risulta vieppiù evidente se si considera che essa espone i candidati a preselezioni più o meno rigorose sulla base di variabili



imprevedibili, quali ad esempio il numero in concreto dei partecipanti al concorso (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

L'effetto irragionevolmente restrittivo della partecipazione al concorso risulta ancora più evidente se si considera che, secondo quanto sopra osservato, la prova selettiva non assolve ad una funzione propriamente valutativa della preparazione concorsuale richiesta, ma si realizza mediante quiz a risposta multipla su materie di base anche eterogenee rispetto a quelle oggetto delle prove concorsuali *stricto sensu* intese (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

Tant'è che il bando della procedura concorsuale *de qua* ha escluso che il punteggio conseguito in detta prova possa concorrere alla formazione del voto finale di merito.

Parimenti, con riguardo al punto 7.2. si deve rilevare la fondatezza del secondo motivo del ricorso originario e l'erroneità della motivazione.

In primo grado è stato dimostrato come ben sei quesiti avevano più di una risposta corretta mentre il MIUR ha ammesso solo una risposta esatta. Tanto ha determinato l'esclusione dell'appellante, che avendo avuto un approccio ai suddetti quesiti non di tipo nozionistico ma problematico, ha individuato, se non la risposta indicata come esatta dal Ministero, una soluzione sostanzialmente corretta. Proprio dette risposte hanno determinato un punteggio inferiore a quello che ha di fatto consentito l'ammissione alle prove concorsuali, come si evince dall'elenco prodotto in primo grado con i voti dell'appellante, cosicché la prova di resistenza deve intendersi soddisfatta con gli atti ritualmente prodotti.

Dacché l'erroneità della sentenza in riferimento al mancato superamento della prova di resistenza, nella specie, dimostrata dal voto minimo fissato dal bando per accedere alla prova scritta e dai voti conseguiti dall'appellante, con riferimento ai quesiti in discussione.

Pure errato ed inconferente il richiamo alla sentenza n. 3376/2020 ed al parere (n. 644/2017) di Codesto Ecc.mo Consiglio atteso che nel caso di specie è la stessa amministrazione che rappresenta l'errore sui quesiti risultando palese che le risposte esatte erano più di una, senza per ciò solo sconfinare nel merito e necessitare di prova di resistenza.

Pure erronea la motivazione della sentenza in riferimento alle censure poste in via subordinata, sull'annullamento dell'intera prova preselettiva. Invero non vi è alcun "sopravvenuto conflitto di interesse tra i ricorrenti" in quanto l'interesse dell'appellante è teso all'annullamento definitivo della prova preselettiva al pari degli altri ricorrenti; la circostanza che l'appellante abbia superato le prove scritte e la prova orale per merito non ne modifica l'interesse. Dacchè il ricorso non può essere dichiarato improcedibile.

Ed invero l'annullamento della prova preselettiva infatti stante l'autonomia delle altre prove concorsuali non potrebbe comportare differenze di posizioni in quanto proprio il superamento delle prove ha fatto conseguire la qualifica dirigenziale, per effetto del consolidamento della propria posizione.

Inoltre la decisione risulta errata anche nel merito limitandosi a richiamare la citata pronuncia n. 6204/2020, già sospesa con decreto cautelare e con Ordinanza da parte di Codesto Ecc.mo Consiglio.

Nel merito a confutare detta decisione vale la pena rilevare che è stato dimostrato il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale, dovuto ad un *black-out* riguardante alcune sedi del sud Italia.

In tali sedi non solo i candidati hanno avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici ma che gli stessi sono stati

anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande.

Dacchè la sentenza non coglie nel segno risultando evidente come la mancata contemporaneità prevista dal bando rende palesemente illegittima l'intera prova preselettiva.

Inoltre anche sulla rilevata mancata comunicazione dell'esito della prova preselettiva la sentenza è censurabile. Ed invero la mancata tempestiva conoscibilità dell'esito ha comportato pregiudizi per le appellanti, rimaste così esposte anche a manomissioni o modifiche, come argomentato in primo grado.

Ancora da riformare la decisione del TAR nella parte in cui ha ritenuto che la mancata inclusione di ogni singola materia nelle prove preselettive non sarebbe motivo di illegittimità poiché il bando non prevedeva l'inserimento di tutte le aree tematiche.

Ancora la data delle prove preselettive non ha tenuto conto che molte delle docenti risultavano impegnate negli esami di maturità. Sul punto è fin troppo evidente che il TAR non può limitarsi a rilevare l'inammissibilità per mancata indicazione dell'impegno in tali attività, posto che è noto che gran parte delle docenti partecipano agli esami di maturità e tanto è evincibile dalla domanda di partecipazione al concorso e dagli atti prodotti in primo grado, rimanendo comunque dimostrata la disparità di trattamento concorsuale tra docenti di scuole di grado diverso.

Pure riguardo la violazione del principio dell'anonimato la sentenza è erronea, con l'acquisizione del codice fiscale prima della determinazione del risultato.

E' stato dimostrato come l'appellante al termine della prova ha inserito il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione

informatica, con chiara violazione del principio dell'anonimato e segretezza.

Sulla questione questa difesa ritiene debba prevalere l'orientamento espresso **dall'A.P. di Codesto Ecc.mo Consiglio n. 26/2013**, che ha affermato che la violazione del principio dell'anonimato è rilevante ex se per inferire l'illegittimità della prova, senza che sia necessario ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli (cfr. pure: **C.d.S. sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331**).

Nel caso l'indicazione del codice fiscale da parte dei concorrenti dopo il termine della prova, con la consegna dell'elaborato all'amministrazione ha evidenziato una chiara violazione del principio di anonimato, resa ancor più grave dalla mancata comunicazione in via immediata degli esiti della stessa, che ha esposto i candidati a pericolo di manomissioni ex se rilevante.

/ / /

#### DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

In virtù di quanto precede, considerato che l'appellante è attualmente stata confermata quale dirigente scolastico, con contratto triennale decorrente dal 1.09.2020 e sta svolgendo regolarmente le proprie funzioni, si configura un gravissimo danno non ristorabile, di intensità tale da non potere attendere neanche i tempi della prossima Camera di Consiglio.

Lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza n. 176/2019 ha ritenuto sussistente un *pregiudizio grave e irreparabile*, confermando il già reso decreto cautelare e consentendo la partecipazione alle prove scritte poi superate con merito dall'appellante.

Preme ribadire che l'appellante ha già sostenuto tutte le prove concorsuali (prova scritta e prova orale) con sottoscrizione del contratto e svolgimento di attività di dirigente scolastico.

Occorre pure considerare che dal momento dell'assunzione a dirigente scolastico, avvenuta il 19/12/2019, le operazioni di registrazione e di relativa comunicazione della variazione del rappresentante legale delle scuole di assegnazione nelle principali piattaforme informatiche dei vari Enti (a mero titolo esemplificativo: SIDI; Agenzia delle Entrate; ANAC - autorità anticorruzione; Anagrafe vaccinale; ARAN; Indice Pubblica Amministrazione IPA; INAIL; INPS; INVALSI; MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; PERLAPA; Piattaforma Certificazione Crediti; Sistema Nazionale di Valutazione, accreditamento presso Istituto Bancario per la gestione amministrativo - contabile della scuola) al fine di consentire lo svolgimento di attività indifferibili e con scadenze immediate, hanno richiesto mesi. Si precisa che in questo periodo di emergenza sanitaria e con prosecuzione di lavoro in smart working e difficoltà di accesso nei pubblici uffici, diventa impossibile effettuare tali operazioni in breve tempo tenendo conto delle giornaliere scadenze. Inoltre, come già esposto, sono stati avviati progetti nazionali P.O.N. e progetti regionali P.O.R. con finanziamenti europei, già in itinere, con impegni di acquisti. Si precisa ulteriormente che sono stati assegnati fondi ministeriali alle scuole per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 da spendere immediatamente al fine di garantire il lavoro in sicurezza a causa dell'emergenza sanitaria in atto. Tali fondi sono già stati in parte impegnati dall'appellante.

La decadenza dalle funzioni dell'odierna appellante, che non potrebbe essere sostituita in tempi ragionevoli, attesi i tempi burocratici e il presente contesto emergenziale, causerebbe una situazione di impasse di

difficile soluzione con sicuro detrimento per l'amministrazione, non potendosi garantire la normale conclusione dell'anno scolastico in corso, né il regolare inizio del prossimo, e grave danno erariale.

Quanto sopra rappresentato evidenzia l'immediata necessità di sospensione della sentenza quivi gravata, mediante decreto cautelare.

**Inoltre giova rilevare che Codesto Ecc.mo Consiglio, Sez. VI ha già sospeso sentenza identica del Tar Lazio (pure richiamata dalla pronuncia gravata nella motivazione), con decreto cautelare n. 3657/2020:** *“Considerato che la ricorrente è in servizio, avendo sottoscritto il contratto e essendo immessa nel ruolo di dirigente scolastico; considerato che l'esecuzione della sentenza appellata comporterebbe per la ricorrente la perdita della qualifica di dirigente scolastico nonostante il superamento delle prove nel concorso per cui è causa; considerato, quanto all'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri candidati (diversi da quelli costituiti in primo grado, ai quali l'appello è stato notificato presso i rispettivi difensori) utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale e non costituiti nel giudizio di primo grado, che tale adempimento possa avvenire con la pubblicazione del ricorso in appello e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web del Ministero resistente, nonché dell'avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso in appello, del nome dei ricorrenti appellanti, della amministrazione intimata, di almeno tre controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso”.* In senso analogo e conforme **Codesto Ecc.mo Consiglio, sez. VI è intervenuto con Decreto n. 4397/2020.**

/ / /

ISTANZA INIBITORIA

I motivi addotti valgono ai fini della sussistenza del fumus boni iuris.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce nei confronti dell'appellante dall'esecuzione della sentenza impone comunque, ove mai non si ritenesse di accedere alla superiore richiesta, l'adozione di una misura cautelare collegiale di sospensione degli effetti della stessa. In particolare la mancata sospensione comporterebbe la perdita dello status di dirigente scolastico nonostante il superamento della prova scritta ed orale del concorso per merito; tenuto conto della necessità di non creare discontinuità e pregiudizio all'ordinario svolgersi del servizio scolastico interessato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, Ord. n. 5619/2020, su caso analogo).

Peraltro, ciò che rileva è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile.

/ / /

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati (oltre a quelli costituiti in primo grado, ai quali viene notificato l'appello presso i propri difensori) utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale e non costituiti nel giudizio di primo grado, mediante notificazione dell'appello per pubblici proclami (già effettuata in primo grado), in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

/ / /

#### LE CONCLUSIONI

Le conclusioni sono quelle su epigrafate che qui si intendono riportate.  
Si conclude per l'accoglimento dell'appello e delle incidentali domande cautelari monocratica e collegiale.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia concerne il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di Euro 487,50.

Cosenza, 17.11.2020

(Avv. Oreste Morcavallo)

(Avv. Luigi Pitaro)



## RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore delle appellanti, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

- 2) **Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore**, Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **cineca@pec.cineca.it**, estratto dal pubblico registro INIPEC

Avv. Oreste Morcavallo

- 3) **Sigg.ri Eugenia Andreina Accardi, Angela Chiara Adamo, Stefano Addeo, Luisa Addeo, Rosalba Agenori, Giuseppa Agosta, Guglielmo Alati, Anna Albano, Mariarosaria Albano, Daniela Albertazzi, Tiziana Alesci, Florinda Ed Altri Aliperta, Anna Amante, Angela Amato, Sonia Amendola, Simona Ed Altri Andrei, Giuseppe Giancarlo Ania, Roberta Aniello, Vincenzo Aprea, Maria Ardillo, Carmela Argento, Annachiara Asti, Elena Bacarella, Amabilia Baldassarri, Ines Barone, Luisa Basili, Amalia Beatrice, Chiara Bellagamba, Edelizia Bellatalla,**

**Salvatore Bellucci, Marina Bertin, Pierina Giovanna Bertoglio, Barbara Bigondi, Rosario Blundo, Elena Bocciarelli, Evaristo Bodini, Valentina Boerio, Annunziata Borrelli, Paola Borsacchi, Maria Maddalena Bossone, Angela Botta, Flora Bottino, Lara Breda, Irene Bruno, Claudio Bucciarelli, Girolamo Buono, Concetta Eleonora Buscemi, Maria Pasqua Bussola, Maria Francesca Butera, Giuseppina Buttini, Giuseppina Cacace, Giuseppe Cafasso, Giovanna Caforio, Salvatore Cambrea, Antonella Cammardella, Nunzia Campanelli, Maria Chiara Canestrelli, Rossella Capicchiano, Flavia Capodicasa, Mirella Caporaso, Paolo Caroli, Franco Carota, Vincenzo Carotenuto, Filippo Carretta, Gerardo Carro, Roberto Castiglione, Antonino Catalano, Costantina Catania, Clementina Cattedra, Bartolomeo Cavaliere, Giovanna Cavallo, Claudia Cedrone, Katia Cherubini, Daniela Cicala, Rosaria Cicatello, Carla Ciccarelli, Amelia Cipolletta, Daniele Coffaro, Andrea Cognetta, Maria Teresa Colace, Sabina Coladonato, Giorgio Colella, Teresa Collura, Paola Colucci, Antonia Comin, Teresa Consiglio, Rosa Coppola, Fabiola Paola Corbi, Giuseppe Corradini, Elisabetta Coruzzi, Isabella Cosentino, Rossella Costabile, Alessia Costantini, Ilaria Costantino, Vincenzo Criscitiello, Sara Cristadoro, Maria Assunta Cutrona, Luisa Damato, Miriam D'Angelo, Carmela D'Angelo, Alessandra Daniele, Antonietta D'Avino, Flavia Cecilia De Agostini, Marianna De Angelis, Antonio De Benedetti, Maria Vittoria De Crescenzo, Maria Luisa De Cristofaro, Mario De Filippo, Marina De Luca, Procolo De Lucia, Maria De Stefano, Fernando De Vito, Assunta De Vivo, Angelo Del Prete, Rossella Del Prete, Bartolomeo Delli Paoli, Giuseppe Desideri, Paola Di Bartolomeo, Salvatore Di Biase,**

**Federica Di Cosimo, Antonella Di Diana, Angelo Di Guardo, Lucia Di Leo, Iolanda Di Maria, Paola Di Mauro, Elvira Di Nola, Luigi Di Nuzzo, Cristina Maria Di Pietra, Giuseppe Di Pietro, Antonio Di Renzo, Carmela Di Santo, Giovanni Dipasquale, Caterina Dolci, Consiglia Dragone, Barbara Eleuteri, Elisabetta Emanuele, Anna Esposito, Cristina Esposito, Benedetta Fabbri, Antonietta Fabrizio, Aldo Falbo, Alessandro Fanara, Carmelo Farinella, Carmela Favale, Anna Felicità, Carmela Ferone, Pasquale Ferrara, Anna Ferrara, Maddalena Ferrucci, Loredana Fersini, Rita Venera Fichera, Anna Filannino, Vincenza Filippo, Patrizia Filippone, Claudio Finelli, Adriana Fiorenzo, Maria Forina, Maria Fornino, Michela Fresella, Rosaria Frustillo, Nicola Fucci, Luca Fuscaldo, Cettina Daniela Fusco, Maria Galazzo, Giovanna Maria Grazia Galistu, Sonia Gallo, Giovanna Galvano, Angela Ganci, Sonia Gasdia, Maria Luisa Gavinelli, Mariarosaria Gentile, Paola Anna Maria Gentile, Elena Ghiddi, Nadia Giulia Ghiotto, Daniela Maria Alfonsa Giammusso, Ernestina Giardino, Francesco Gioia, Carmen Giordano, Emiliano Giorgi, Filomena Giugliano, Angela Rosaria Giugliano, Giacomina Giuliano, Milena Goro, Atala Grattarola, Elena Greco, Andrea Gualano, Susanna Guarducci, Luigina Guffanti, Franco Guggino, Carmine Iannicelli, Daniela Iannuzzi, Cira Impagliazzo, Rosa Indellicato, Raffaele Iodice, Antonietta Iovine, Tommasina Ippolito, Restituta Irace, Lucrezia La Paglia, Maria Dorotea La Placa, Giuseppa L'Abbate, Walter Landi, Concetta Latina, Elena Laudani, Carmen Laudato, Oriana Letizia, Rosaria Lillo, Anna Lipardi, Romina Lo Giudice, Mario Loteta, Nada Macerola, Annalisa Magagnotti, Amalia Malfi, Giuseppe Malfitano, Raffaele Maloccu, Antonella Mancaniello, Danila**

**Mancuso, Marta Manelli, Annunziata Mansueto, Maria Stella Marchese Ragona, Annarita Marino, Maria Linda Concetta Marino, Rossella Marino, Eleonora Marogna, Giuseppina Marras, Arturo Marseglia, Simona Martinelli, Maria Martino, Regina Martino, Alessandra Marzuoli, Autilia Massa, Filomena Mastroianni, Simona Mauriello, Maria Grazia Mauro, Manuela Mazzariello, Vittoria Mazzucco, Simonetta Melis, Fausto Luigi Melissano, Valeria Merche, Patrizia Messineo, Pasqualina Miatto, Paola Micci, Giovanna Michelotti, Roberta Minelli, Salvatore Minutello, Stanislao Minuto, Viviana Montano, Maria Rosaria Monteasi, Orsolino Murgia, Maria Patrizia Musolino, Antonietta Porfiria Napoleone, Marilena Napolitano, Valeria Napolitano, Roberta Nardella, Claudia Natale, Liliana Nobile, Sonia Nulchis, Giovanna Oliveri, Fiorella Oliviero, Annamaria Opramolla, Anita Paganelli, Maria Stella Pagano, Maria Teresa Palma, Vittoria Panarese, Annamaria Papadopoli, Santa Paparo, Filomena Parente, Valentina Parisi, Giuseppina Parisi, Irene Passaro, Mariano Luigi Paternoster, Laura Pavone, Carmen Assunta Pellegrino, Vincenzo Peluso, Anna Perrino, Michela Persechino, Alessandra Pesce, Marianna Petillo, Luisa Nicla Serena Pezone, Maria Carmela Piccolo, Tatiana Pierotti, Alessandra Pintus, Antonietta Pirone, Maria Rosa Pisano, Anna Lucia Pisanò, Giuseppina Piscopo, Antonella Rita Pisu, Elisia Rita Febronia Politino, Maria Grazia Pondi, Vincenzo Procopio, Raffaele Prodomo, Maria Luisa Proietto, Loredana Pucci, Luciana Puoti, Monica Raimo, Daniela Rea, Giorgio Reale, Maria Vincenza Reina, Luisa Renzullo, Lucia Assunta Rinaldi, Giuseppina Rocco, Anna Maria Ruggiero, Giuseppe Russello, Anna Russo, Filomena Russo, Consiglia Russo, Loredana**

**Sabatino, Marilena Saccomanni, Antonella Salvio, Pio Giovanni Sangiovanni, Liberata Sannino, Luigia Santoro, Liliana Angela Savino, Rosario Scaffidi Domianello, Omar Scala, Danilo Scappaticci, Stefano Scarpellini, Vincenzo Scarpellino, Tiziana Schiavo, Esterina Scibelli, Chiara Scilla, Paolo Scognamiglio, Luisa Scotti, Lucia Scotto Di Clemente, Carla Sermasi, Roberta Serravall, Antonella Sibio, Domenico Silvestri, Cristina Simeone, Sandro Simonetti, Annalisa Spadolini, Rosaria Spina, Maria Spinavaria, Concetta Sposito, Angela Maria Stancarone, Rosalba Starace, Filomena Stumbo, Giuliana Terracciano, Erica Terranova, Iole Tesauero, Emanuele Tiso, Antonia Tordella, Teresa Maria Silvia Torre, Francesco Trapani, Cinzia Traversa, Natali Tredici, Francesco Tricomi, Tiziana Trois, Rosanna Vacalebri, Manuela Vacante, Maura Valentini, Monica Valeriani, Loredana Vasselli, Fabiola Venezia, Maurizio Venezia, Paola Visconti, Francesca Volpe, Stefania Zanda, Annalisa Zinno**, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Marone, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

4) **Sigg.ri Simonetta Adolfo, Felicia Alonzo, Loris Anglano, Rita Andrenelli, Maria Celina Angelini, Silvia Alessio, Manola Aramini, Paola Arcangeli, Barbara Assunto, Adonella Avallone, Rosa Barberi, Laura Barberio, Giuseppina Barra, Maria Beatrice Benedetto, Patrizia Bertolotti, Cristina Bianchi, Graziella Bianco, Sonia Bicchielli, Gabriele Bolcato, Mariangela**

**Bonfigli, Giovanni Busacca, Antonino Candela, Sabrina Caneva, Enrica Capodacqua, Fabio Caporale, Emanuela Caputo, Maria Grazia Capuzza, Maria Caterina Cavallo, Giuliana Celante, Maria Gabriella Celia, Maria Laura Cianciaruso, Maria Rosaria Cioffi, Maria Teresa Citto, Rosamaria Conti, Filomena Crimaldi, Lorenzo Cuna, Annamaria De Pace, Carmela De Simone, Maria Di Benedetto, Federica Di Fino, Antonio Di Francesco Tiberi, Antonietta Di Genio, Alessandra Di Giovanni, Mariangela Di Gneo, Brigida Di Marcello, Annarita Di Paolo, Carola Di Paolo, Katia Doddato, Giuseppina Fabbricini, Francesca Falzini, Angela Fiorenza, Emily Florido, Concetta Gala, Vitangela Galasso, Stefania Garrone, Rossana Gentilini, Enza Giglio, Caterina Gioia, Alfonso Giudice, Immacolata Ingenito, Stefania Iotti, Francesca Iovenitti, Angela Elena Larovere, Mara Laudonia, Roberta Leone, Grazia Marabello, Angela Marinelli, Maurizio Maroni, Maura Massari, Orietta Mazzocco, Emilia Melatti, Anna Mele, Giuseppa Mele, Maria Cinzia Messineo, Carla Migliora, Angela Alessandra Milella, Caterina Mirasolo, Mariella Misuraca, Paola Modica, Patrizia Mollica, Serafina Monaco, Francesca Nardo', Angela Orabona, Carla Ortino, Gabriella Paolucci, Floriana Peracchia, Giovanni Piccirella, Assunta Picone, Elisabetta Poletto, Milena Pomponi, Pasqualina Quagliari, Silvana Quintino, Fernanda Rossetti, Raffaella Rossi, Katia Ruocco, Maria Loredana Saladino, Giovanna Salato, Enrico Santini, Chiara Sartori, Ferdinando Scarfa, Guglielmo Sellitto, Sara Serafini, Marco Sinatora, Fermina Tardiola, Anna Tataranni, Tiziana Terracciano, Patrizia Todaro, Antonino Giuseppe Ubaldini, Salvatore Vento, Veruska Verratti, Dolores Veschi, Danilo Vicca, Sandra**

**Voltolini, Maria Paola Valeria Zaino, Roberto Zanré,** rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Iacovino, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **vincenzo.iacovino@legalmail.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo

5) **Sigg.ri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma,** rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Ventimiglia, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **avvrosarioventimiglia@puntopec.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo

6) **Sig.ra Lanzotti Carmen,** residente in via Settala, n. 39 - 20124 - MILANO, ivi mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ..... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2020).

Avv. Oreste Morcavallo